Ordinanza n. 3 del 06-06-2019

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE NELLE ACQUE DEL LAGHETTO EX CAVA DI PRESTITO TEEM IN CASCINA GALANTA E DEL TORRENTE TROBBIA, CHE ATTRAVERSANO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 116, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/7/CE E DEL DM SALUTE DEL 30/03/2010.

IL Sindaco

PREMESSO che in data 27.05.2019 con protocollo 83875 il dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Milano Città Metropolitana proponeva l'emissione di specifica ordinanza in materia di divieto di balneazione;

DATO ATTO che nella comunicazione summenzionata si chiede, a titolo cautelativo, l'emanazione di un'ordinanza di non balneabilità in quanto le acque del laghetto ex cava di prestito TEEM in cascina Galanta e del torrente Trobbia presentano delle situazioni di rischio elevato di annegamento a causa delle deficienze strutturali dei manufatti al fine della balneazione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 30.05.2008 n. 116, recante Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE;

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. 30.05.2008 n. 116 dal quale risultano le competenze a carico dei Comuni interessati:

VISTO il DM 30.03.2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. 30.05.2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed alla prevenzione di incidenti o annegamenti;

RITENUTO opportuno, per le considerazioni e motivazioni suddette, al fine di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, provvedere all'emanazione di ordinanza sindacale che stabilisca il divieto di balneazione nelle acque del laghetto ex cava di prestito TEEM in cascina Galanta e del torrente Trobbia, nei tratti compresi nel territorio del Comune di Pozzuolo Martesana, in quanto trattasi di corsi d'acqua destinati ad altri usi rispetto alla balneazione;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 15 del richiamato D.Lgs. n. 116/2008 i comuni assicurano che le informazioni afferenti la classificazione, la descrizione, la balneazione a rischio, i divieti di balneazione e quelle afferenti problemi di inquinamento siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;

CONSIDERATO che, a norma del DM 30.03.2010 sopra citato, i comuni trasmettono, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 30.05.2008 n. 11, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca per posta elettronica certificata al Ministero della Salute;

VISTI:

- L'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 ed accertati pertanto i propri poteri;
- L'art. 40 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;

RITENUTO altresì di dover procedere ad adottare i relativi provvedimenti di competenza, al fine di tutelare la salute pubblica;

per i motivi sopra esposti

ORDINA

Il divieto di balneazione nelle acque del laghetto ex cava di prestito TEEM in cascina Galanta e del torrente Trobbia, per tutti i tratti di attraversamento del territorio comunale.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, entro 60 giorni dalla data di notifica o pubblicazione della presente, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con una sanzione amministrativa da 25,00 euro a 500,00 euro;

DEMANDA

All'ufficio tecnico comunale di apporre, se non già presente in loco, idonea segnaletica nei modi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30.05.2008 n. 116;

Al Corpo di Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia di far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso l'albo pretorio on-line e sul sito del Comune ed attraverso l'installazione di appositi cartelli indicativi ed informativi sulle rive delle zone interessate:

che la presente ordinanza sia trasmessa per gli adempimenti consequenziali e per opportuna conoscenza a:

- Prefettura di Milano
- Comando Carabinieri di Cassano d'Adda;
- Questura di Milano;
- ATS Milano Città Metropolitana Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria;
- Ministero della Salute.

Il Sindaco Sindaco SILVIO GIUSEPPE MARIA LUSETTI

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005